

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n.19881

ACQUE - INQUINAMENTO IDRICO - Scarico di reflui - Campionamento ed analisi - Modalità di prelievo e garanzie difensive - Attività di polizia amministrativa - Tutela della salute pubblica. Anche in tema di scarico di reflui, le modalità di prelievo dei campioni da analizzare e le metodiche di analisi riguardano attività di polizia amministrativa volta a stabilire se sostanze prelevate siano conformi alle prescrizioni di legge, sicché l'eventuale inosservanza da parte dell'autorità procedente delle prescritte modalità e metodiche non determina la nullità delle operazioni compiute. Inoltre, l'acquisizione agli atti degli esiti delle analisi rende superflua quella dei campioni analizzati. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Falco. **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19881**

ACQUE - INQUINAMENTO IDRICO - Scarico di reflui - Ispezioni, prelievi dei campioni, analisi - Garanzie difensive - Vigilanza amministrativa a tutela della salute pubblica. Soltanto se le operazioni di prelievo siano state eseguite su disposizione del magistrato o se sia stato individuato un soggetto determinato, indiziabile di reati, trovano applicazione le garanzie difensive previste dal cod. proc. pen. stante che, le ispezioni, i prelievi dei campioni e la loro prima analisi s'inquadrano nella vigilanza amministrativa a tutela della salute pubblica e, in quanto intervengono prima che ci sia un indiziato di reato, non possono essere considerati atti d'indagine preliminare. Qualora l'analisi dei campioni abbia dato esito sfavorevole sorgono indizi di reato e da quel momento vanno applicate le norme procedurali per l'intervento del difensore. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Falco. **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19881**

ACQUE - INQUINAMENTO IDRICO - Ispezioni, campionamento, analisi - Attività di polizia giudiziaria Garanzie difensive - Art. 223 disp. att. c.p.p. - Preavviso all'interessato senza particolari formalità. L'ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni [cfr. Cassazione Sezione III, n.15170/2003, Piropan]. Pertanto, il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo [Cassazione Sezione VI n. 9994/1992, 08/09/1992 - 17/10/1992, Rinaldi]. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Falco. **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19881**

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Impugnazione - Interesse concreto ad impugnare - Sussistenza - Necessità - Eccezione - Artt. 568, c. 4, 654, 652 e 653 c.p.p.. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, c.p.p., quale condizione d'ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. Nei casi in cui si denunci la violazione di una norma di diritto formale sussiste un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza solo se dalla violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato praticamente favorevole [Cassazione SU 13 dicembre 1995, Timpani]. L'unica eccezione a tale regola di ordine generale è costituita dall'accertamento di un fatto materiale oggetto del giudizio penale conclusosi con sentenza dibattimentale che sia suscettibile, una volta divenuta irrevocabile quest'ultima, di pregiudicare, a norma e nei limiti segnati dall'art.654 c.p.p., le situazioni giuridiche coinvolgenti il medesimo soggetto in giudizi civili o amministrativi diversi da quelli di danno e disciplinari regolati dagli articoli 652 e 653 dello stesso codice. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Falco. **CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2009 (Ud. 11/03/2009), Sentenza n. 19881**